Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2387

3.11.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/2387 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2026

che istituisce il Programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE) e che modifica i regolamenti (UE) 2024/795 e (UE) 2026/467

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

considerando quanto segue:

(1) Il ritorno di un conflitto ad alta intensità causato dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina costituisce una minaccia per l'Unione e richiede un aumento significativo e duraturo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa e la propria prontezza alla difesa. Il deterioramento a lungo termine della sicurezza regionale e mondiale impone una trasformazione profonda della base industriale e tecnologica di difesa europea (*European Defence Technological and Industrial Base* — EDTIB) che ne garantisca la capacità di fornire i prodotti per la difesa innovativi, comprese le tecnologie, necessari alle forze armate degli Stati membri in quantità sufficienti ed entro il termine richiesto, in particolare durante i periodi di guerra.

(2) I capi di Stato o di governo degli Stati membri, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022, si sono impegnati a rafforzare le capacità di difesa europee, ad aumentare la spesa per la difesa degli Stati membri, a intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni in materia di capacità di difesa, a colmare le carenze, a stimolare l'innovazione e a rafforzare e sviluppare l'industria europea della difesa.

(3) L'innovazione è fondamentale per conseguire e sostenere la prontezza dell'Europa alla difesa, in particolare nell'epoca attuale, caratterizzata dall'intensificazione delle minacce, della concorrenza sistemica e delle rivalità geopolitiche. La proliferazione delle minacce ha innescato una corsa internazionale agli armamenti e una concorrenza tecnologica mondiale, in cui le tecnologie emergenti e di rottura in settori quali l'IA, le soluzioni quantistiche, la robotica, il ciberspazio e il settore spaziale svolgono un ruolo decisivo nel mantenere un vantaggio strategico e nel garantire una deterrenza credibile. Per conseguire tali obiettivi è necessario testare, convalidare e integrare con rapidità tali tecnologie nelle capacità di difesa, nonché mantenere un'interazione continua con l'ecosistema delle tecnologie e dell'innovazione.

[1] GU C, C/2026/3556, 22.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3556/oj.
[2] Posizione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 ottobre 2026.

(4) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina dimostra quanto si stiano evolvendo velocemente le tecnologie per la difesa. I cicli di innovazione stanno diventando più rapidi, il che significa che i prodotti per la difesa devono adattarsi velocemente e costantemente. Tali cambiamenti stanno anche rimodellando le dinamiche sul campo di battaglia e sottolineano la rilevanza operativa delle soluzioni a basso costo e basate su software, che possono essere migliorate rapidamente tramite iterazioni successive e impiegate sul campo a ritmo sostenuto, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i sistemi autonomi senza equipaggio e i relativi software, sensori e sistemi di comunicazione, nonché le tecnologie di contrasto ai sistemi autonomi senza equipaggio. Le piccole e medie imprese («PMI»), comprese le start-up e le scale-up innovative, che spesso hanno sviluppato la loro attività nel settore civile, svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la difesa dell'Ucraina e le sue forze armate. Tali nuovi operatori del settore della difesa apportano un'innovazione più rapida, una maggiore flessibilità, soluzioni efficienti in termini di costi e idee e processi operativi nuovi. Di conseguenza stanno diventando una delle forze trainanti della trasformazione dell'EDTIB. Il Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, presentato dalla Commissione e dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza il 19 marzo 2025, sottolinea l'importanza di un solido ecosistema di innovazione tecnologica. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire che l'industria europea della difesa, gli Stati membri e i paesi terzi associati possano rimanere al passo con la natura in rapida evoluzione della guerra moderna, di fronte alla quale la capacità di individuare, adattare e impiegare le tecnologie emergenti è rapidamente diventata un'esigenza operativa fondamentale.

(5) Per fornire un sostegno completo alla ricerca e allo sviluppo collaborativi di prodotti per la difesa, l'Unione ha istituito il Fondo europeo per la difesa (FED). Con una dotazione di 7,3 miliardi di EUR nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il FED mira a promuovere la competitività, la cooperazione, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, nonché a ridurre la frammentazione al suo interno. Il FED, che rappresenta uno dei programmi di ricerca e sviluppo più grandi nel settore della difesa in Europa, sostiene lo sviluppo collaborativo dei sistemi di difesa più complessi, che nessuno Stato membro potrebbe permettersi di sviluppare da solo. Il Fondo sostiene inoltre lo sviluppo di nuove catene di approvvigionamento europee nel settore della difesa. Nell'ambito del FED, nel 2022 è stato istituito il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (*EU Defence Innovation Scheme* — EUDIS) per fornire un sostegno mirato agli operatori non tradizionali del settore della difesa, in particolare alle PMI, e per ridurre gli ostacoli all'ingresso nel mercato. L'EUDIS comprende diverse iniziative, quali inviti mirati a presentare proposte in materia di ricerca e sviluppo, servizi di accelerazione delle imprese e di abbinamento, hackathon e finanziamenti azionari, che rappresentano circa il 20 % del bilancio del FED impegnato ogni anno. Tali azioni hanno contribuito all'espansione dell'EDTIB e alla promozione della capacità di innovazione nel settore della difesa in tutta l'Unione. Inoltre, l'iniziativa BraveTech EU del FED fornisce ulteriore sostegno agli innovatori nel settore della difesa offrendo loro un accesso graduale ai finanziamenti, insieme al collaudo di tecnologie e a cicli di sviluppo iterativi. L'iniziativa si concentra sullo sviluppo di soluzioni basate sulle esigenze di difesa individuate dall'Ucraina, offrendo all'industria ucraina un'opportunità diretta di collaborare con gli innovatori dell'Unione nel settore della difesa.

(6) I regolamenti (UE) 2021/695 ([3]) e (UE) 2024/795 ([4]) del Parlamento europeo e del Consiglio consentono all'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) di sostenere le tecnologie a duplice uso e stimolare gli investimenti nelle tecnologie per la difesa nell'ambito della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies for Europe Platform* — STEP). In aggiunta, il presente regolamento consente il sostegno diretto da parte del CEI alle tecnologie per la difesa sotto forma di finanziamento azionario diretto.

(7) Il regolamento (UE) 2025/2653 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) ha introdotto le tecnologie di difesa come quarto settore di investimento nell'ambito della STEP, insieme alle biotecnologie, alle tecnologie digitali e alle tecnologie pulite. Il regolamento (UE) 2024/795 prevede l'assegnazione di un marchio di sovranità ai progetti che soddisfano i requisiti minimi di qualità stabiliti nei programmi elencati in tale regolamento. Il marchio di sovranità deve essere utilizzato come marchio di qualità che offre la possibilità di ricevere finanziamenti nell'ambito di altri programmi dell'Unione, siano essi totali, cumulativi o combinati, o dagli Stati membri. Affinché i progetti che soddisfano i requisiti minimi di qualità di cui al presente regolamento siano ammissibili al marchio di sovranità, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/795 per includere il programma istituito dal presente regolamento nell'elenco dei programmi ammissibili.

([3]) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

([5]) Regolamento (UE) 2025/2653 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano ReArm Europe (GU L, 2025/2653, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2653/oj).

8) Il regolamento (UE) 2025/2653 ha inoltre apportato modifiche mirate al regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]), in particolare per quanto riguarda le azioni relative alle tecnologie innovative per la difesa. Nello specifico, tali modifiche offrono la possibilità di definire nel programma di lavoro le forme di selezione e i criteri e le procedure di aggiudicazione o di attribuzione più appropriati per ciascun invito a presentare proposte di progetti. Inoltre, il regolamento (UE) 2026/2382 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) ha apportato ulteriori modifiche al regolamento (UE) 2021/697, ampliando tale possibilità per ricomprendervi tutti gli inviti pubblicati nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, in particolare quelli rivolti alle PMI.

(9) In aggiunta al sostegno fornito mediante gli strumenti dell'Unione esistenti, dovrebbe essere istituito un nuovo programma («Programma») per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative e garantirne la rapida fornitura agli Stati membri e ai paesi terzi associati, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il Programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno al rapido sviluppo di prodotti per la difesa emergenti e di rottura, inclusi i componenti necessari per la loro fabbricazione, fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa. Il Programma dovrebbe rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, tenendo conto delle priorità in termini di capacità individuate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e dei settori prioritari in materia di capacità individuati a livello dell'Unione, nonché delle norme della NATO e di altre norme pertinenti, con particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo. Il Programma dovrebbe inoltre accelerare i cicli di innovazione dei prodotti per la difesa emergenti e di rottura, allineando il loro sviluppo alle esigenze urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati e sfruttando nel contempo il potenziale di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione nel suo complesso. Dovrebbe altresì favorire l'adozione di tali prodotti da parte degli Stati membri, dei paesi terzi associati e degli appaltatori principali, sostenendo l'espansione delle soluzioni sviluppate dalle PMI di tutta Europa e l'integrazione di tali soluzioni nelle catene di approvvigionamento transfrontaliere della difesa e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa all'interno dell'Unione, riducendo in definitiva le dipendenze strategiche e contribuendo a rafforzare il vantaggio tecnologico e le capacità operative degli Stati membri.

(10) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione, il Programma sarà pienamente complementare agli strumenti dell'Unione esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della difesa nel quadro più ampio del FED, anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singole entità, come l'acceleratore d'impresa e le attività di abbinamento. Il polo di innovazione nel settore della difesa dell'UE (*Hub for EU Defence Innovation* — HEDI), gestito dall'Agenzia europea per la difesa, promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. L'HEDI contribuisce a collegare il sostegno all'innovazione a livello dell'Unione alle esigenze in termini di capacità individuate congiuntamente, strutturando le attività di innovazione attorno alle esigenze operative e collegando le soluzioni promettenti alle prove, alla sperimentazione, al coinvolgimento degli utenti e ai potenziali percorsi verso l'adozione di tali soluzioni. Attraverso tale approccio, l'HEDI contribuisce a garantire che il sostegno all'innovazione nel settore della difesa sia non solo rispondente agli sviluppi tecnologici emergenti, ma anche ancorato alla rilevanza militare e all'adozione pratica. Il CEI è un programma chiave dell'Unione per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il Programma colma una lacuna ben precisa, in quanto offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI per lo sviluppo di soluzioni innovative e l'adozione di tali soluzioni da parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'Unione esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative, in particolare le PMI, di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il Programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze operative prioritarie degli Stati membri.

([6]) Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

([7]) Regolamento (UE) 2026/2382 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/1021 e (UE) 2021/697 per quanto riguarda la prontezza alla difesa e l'agevolazione degli investimenti nella difesa e delle condizioni per l'industria della difesa (GU L, 2026/2382, 3.11.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2382/oj).

(11) La Commissione dovrebbe cercare di massimizzare le sinergie tra i programmi dell'Unione a sostegno dell'innovazione. A tal fine, potrebbe proporre percorsi rapidi tra il Programma e altre iniziative pertinenti dell'Unione, quali l'Acceleratore del CEI, il regime di espansione STEP e l'acceleratore d'impresa dell'EUDIS. Se del caso, il Programma dovrebbe inoltre prendere in considerazione potenziali sinergie con le attività della NATO nell'ambito dell'innovazione nel settore della difesa, compreso l'acceleratore per l'innovazione nel settore della difesa per il Nord Atlantico (*Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic* — DIANA) della NATO.

(12) Il Programma dovrebbe cercare di accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura, compresi quelli non ancora disponibili sul mercato, al fine di garantire che siano pienamente sfruttabili e pronti per essere utilizzati dagli utenti finali entro uno-tre anni. Il Programma dovrebbe inoltre garantire, se del caso, che i prodotti da esso sostenuti integrino adeguate garanzie in materia di cibersicurezza e ciberresilienza. Dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche quando agiscono in qualità di singoli soggetti giuridici, consentendo nel contempo il subappalto di compiti specifici o la collaborazione con altre entità durante l'attuazione.

(13) Una sfida strutturale persistente che affrontano le PMI europee del settore della difesa è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'impiego operativo da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il Programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Nel farlo, dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello. Il Programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'utilizzo di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno dei settori prioritari in materia di capacità individuati a livello dell'Unione e dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI), se del caso. Il Programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per l'accesso alle strutture di prova e sperimentazione nell'Unione e, se del caso e fatto salvo il loro accordo, nei paesi terzi associati.

(14) Il Programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo, anche basandosi sui lavori in corso dell'Agenzia europea per la difesa, se del caso. Tali attività dovrebbero consentire alle entità coinvolte di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri e dei pertinenti operatori industriali, quali gli appaltatori principali e i subappaltatori di primo livello, è fondamentale in ogni fase di tale processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Tale coinvolgimento può contribuire a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il Programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.

(15) Le capacità spaziali sono diventate fattori abilitanti indispensabili delle operazioni di difesa e sicurezza moderne, in quanto forniscono funzionalità critiche quali intelligence, sorveglianza e ricognizione, comunicazioni sicure, posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e allarme rapido. Inoltre, la crescente dipendenza delle forze armate da risorse spaziali, unita alla sempre maggiore vulnerabilità delle infrastrutture spaziali alle minacce, rende la resilienza e la reattività del settore spaziale europeo una priorità strategica. La natura a duplice uso delle tecnologie e dei servizi spaziali fa sì che l'innovazione nel settore spaziale abbia implicazioni dirette e immediate per le capacità di difesa e che la domanda proveniente dal settore della difesa possa accelerare lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie spaziali europee. Il Programma dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo di capacità di difesa spaziale innovative abilitate da tecnologie spaziali, coinvolgendo nuovi operatori e attori non tradizionali, al fine di migliorare l'autonomia strategica dell'Unione nel settore spaziale e di rafforzare l'EDTIB. Ciò significa tra l'altro contribuire allo sviluppo di un futuro servizio governativo di osservazione della Terra dotato di capacità di osservazione della Terra autonome, resilienti e idonee a impieghi di difesa. Il Programma dovrebbe inoltre sostenere le attività nel settore spaziale volte ad accelerare l'adozione di capacità di difesa spaziale da parte degli Stati membri e dell'Unione, in linea con il programma spaziale e il programma per una connettività sicura o in relazione alle attività del Centro satellitare dell'Unione europea, garantendo nel contempo la coerenza con le pertinenti iniziative dell'Unione connesse al settore spaziale.

(16) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro e delle decisioni di aggiudicazione o di attribuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]).

(17) In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]), il comitato di valutazione può essere assistito da esperti esterni, conformemente a una decisione dell'ordinatore responsabile. Per tutelare la riservatezza dei lavori del comitato di valutazione, in deroga all'articolo 242, paragrafo 4, di tale regolamento, l'elenco degli esperti indipendenti non dovrebbe essere reso pubblico.

(18) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire inviti a presentare proposte, che possono assumere la forma di sfide che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, mediante un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano alle effettive e prioritarie esigenze di difesa degli Stati membri. Tali esigenze di difesa specifiche dovrebbero inoltre essere individuate sulla base delle priorità dell'UE in materia di capacità che derivano dal piano di sviluppo delle capacità e integrate, se del caso, dalle carenze e dalle opportunità individuate nell'ambito della revisione coordinata annuale sulla difesa. L'Agenzia europea per la difesa, in quanto organismo responsabile del piano di sviluppo delle capacità nonché ospite dell'HEDI, e il servizio europeo per l'azione esterna, incluso lo Stato maggiore dell'Unione europea, come anche i rappresentanti dei paesi terzi associati, dovrebbero collaborare strettamente all'individuazione delle sfide. La Commissione dovrebbe inoltre avvalersi, su base strettamente consultiva, dei contributi degli attori consolidati dell'industria della difesa e della più ampia EDTIB, compresi gli appaltatori principali, per l'elaborazione delle sfide, al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità, purché tali contributi non influenzino la concezione degli inviti a presentare proposte in modo tale da compromettere la concorrenza leale o la partecipazione di nuovi attori del settore della difesa, in particolare le PMI e le start-up e scale-up innovative. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che raccolgono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'Unione nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intera gamma dell'innovazione, il Programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti, la Commissione dovrebbe garantire che il Programma contribuisca a rafforzare la capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce sia urgenti che durature.

(19) Il Programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli attori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI. Il Programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei prodotti di rottura di tali attori e ad avvicinare tali tecnologie e prodotti al mercato, potenziando in ultima analisi la competitività e la crescita di tali attori.

(20) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo dovrebbero poter partecipare al Programma in qualità di paesi terzi associati nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([10]), che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. L'Ucraina dovrebbe inoltre poter partecipare al Programma in qualità di paese terzo associato, in linea con l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina dall'altra ([11]).

([8]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

([9]) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

([10]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.

([11]) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.

(21) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha causato danni enormi nel paese. L'Ucraina ha inoltre perso l'accesso ai mercati finanziari internazionali e ha registrato un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica è notevolmente aumentata. In tale contesto è probabile che nei prossimi anni l'Ucraina avrà un fabbisogno di finanziamenti considerevole. Per tale motivo, l'Ucraina non sarà tenuta a contribuire finanziariamente al Programma per esservi associata. Gli accordi di associazione per la partecipazione al Programma stabiliranno le condizioni specifiche per la partecipazione dell'Ucraina al Programma.

(22) Poiché il Programma mira a sostenere la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, dovrebbero poter beneficiare del sostegno offerto da tale programma solo i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi terzi associati e non sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di entità di paesi terzi non associati. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione e dei subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal Programma dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione e le strutture di gestione esecutiva dei destinatari dovrebbero essere situate nell'Unione o in un paese terzo associato. Per salvaguardare tali interessi essenziali di sicurezza e di difesa, tali criteri di ammissibilità dovrebbero applicarsi anche ai finanziamenti erogati mediante appalti.

(23) La valutazione intermedia del FED ha messo in luce che gli oneri amministrativi e il tempo necessario per fornire garanzie quando un destinatario dei finanziamenti dell'Unione stabilito nell'Unione è controllato da un paese terzo non associato o da un'entità di un paese terzo non associato sono incompatibili con la rapidità e la flessibilità richieste per un'efficace attuazione del Programma. Per risolvere tale problema e per agevolare una rapida attuazione del Programma, non dovrebbero essere consentite deroghe al principio secondo cui i destinatari non devono essere controllati da entità stabilite al di fuori dell'Unione o al di fuori dei paesi terzi associati. L'esperienza maturata con i precedenti programmi per l'industria della difesa indica inoltre che la fornitura di garanzie comporta un'ulteriore complessità procedurale e periodi di valutazione più lunghi, mentre è improbabile che l'eliminazione di tale eccezione incida in modo significativo sul numero di entità ammissibili.

(24) Per garantire che gli Stati membri possano beneficiare di innovazione e tecnologie all'avanguardia, il Programma dovrebbe poter fornire incentivi volti ad attrarre PMI stabilite al di fuori dell'Unione o dei paesi terzi associati che hanno le potenzialità per contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del Programma. Tali finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere subordinati al fatto che la PMI interessata sia controllata da uno Stato membro o da un paese terzo associato oppure da un'entità stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo associato e che tale PMI non sia stabilita né abbia le proprie strutture di gestione esecutiva in Russia o in paesi che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, tenendo conto del contesto attuale e, in particolare, della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina.

(25) In un numero limitato di casi, il programma di lavoro dovrebbe individuare specifiche procedure di aggiudicazione o di attribuzione che consentano alle PMI di partecipare al Programma anche se non soddisfano ancora i criteri di ammissibilità relativi al loro stabilimento o allo stabilimento delle loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese terzo associato. Il meccanismo, denominato nel presente regolamento «intervento di incentivazione», consiste nel concedere ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione una sospensione temporanea e soggetta a condizioni di tale criterio di ammissibilità, cui essi dovrebbero conformarsi entro il termine specificato nell'impegno giuridico per poter ricevere i finanziamenti dell'Unione. L'intervento di incentivazione non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo primario del Programma di sostenere le PMI stabilite nell'Unione o nei paesi terzi associati. Possono inoltre essere forniti finanziamenti dell'Unione per i costi di trasferimento dello stabilimento di tali PMI o delle loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese terzo associato. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo se i criteri di ammissibilità sono stati soddisfatti entro il termine del periodo specificato nell'impegno giuridico. Per preservare il carattere mirato ed eccezionale di tale sostegno, dovrebbe essere possibile prevedere, nel programma di lavoro, massimali per gli interventi di incentivazione e il sostegno finanziario per i costi di trasferimento sia in termini di quota complessiva della dotazione finanziaria sia in termini di finanziamenti dell'Unione totali concessi ai singoli destinatari.

(26) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al criterio di ammissibilità secondo cui i destinatari dei finanziamenti dell'Unione devono essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese terzo associato per poter ricevere i finanziamenti dell'Unione, sempre che tali finanziamenti abbiano come obiettivo specifico quello di agevolare la conformità a tali criteri di ammissibilità, anche coprendo i costi associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese terzo associato.

(27) Per garantire che nell'attuazione del presente regolamento gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati, le azioni relative a prodotti il cui uso, il cui sviluppo o la cui produzione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero essere sostenute dal Programma. A tale riguardo, anche l'ammissibilità delle azioni relative a prodotti per la difesa emergenti e di rottura dovrebbe essere soggetta agli sviluppi del diritto internazionale. Inoltre, le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del Programma, fatta salva la possibilità di fornire finanziamenti dell'Unione per azioni per lo sviluppo di sistemi di allarme rapido e contromisure a fini difensivi. Tenuto conto della celerità necessaria per lo sviluppo di tecnologie di difesa innovative e pionieristiche e dell'intenzione generale del Programma di attrarre PMI, start-up, scale-up e attori non tradizionali del settore della difesa, la Commissione dovrebbe garantire che ciò non imponga inutili oneri amministrativi per i richiedenti. Inoltre, la valutazione di tale requisito non dovrebbe causare ritardi nell'attuazione del Programma.

(28) Data la necessità di attuare le azioni sostenute dal Programma in tempi brevi, riducendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi che gravano sui richiedenti, è opportuno ricorrere a finanziamenti non collegati ai costi o ad opzioni semplificate in materia di costi nei casi in cui i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione. Considerata la necessità di garantire un sostegno rapido, accessibile e orientato ai risultati alle PMI, incluse le start-up e scale-up innovative, le sovvenzioni nell'ambito del Programma dovrebbero assumere, ove possibile, la forma di somme forfettarie, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, aumentare la prevedibilità per i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione e consentire loro di concentrarsi sul conseguimento dei risultati concordati. I finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti solo se gli obiettivi di un'azione specifica non possono essere conseguiti in altro modo.

(29) Il funzionamento dell'industria della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli imprenditoriali che caratterizzano i mercati più tradizionali. La domanda proviene quasi esclusivamente dalle amministrazioni nazionali, che controllano anche tutte le acquisizioni di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni. Pertanto, l'industria della difesa, in particolare gli innovatori non tradizionali di piccole dimensioni nel settore della difesa, non intraprende progetti sostanziali di innovazione autofinanziati, e spesso gli Stati membri e i paesi terzi associati ne finanziano integralmente i costi. Inoltre, tali attori incontrano ostacoli persistenti nell'accesso ai finanziamenti, compreso il cofinanziamento, in particolare ai finanziamenti privati per gli investimenti, a causa dei rischi che gli operatori del mercato associano a tali investimenti. Vista l'impellente necessità di stimolare investimenti a favore dell'innovazione nel settore della difesa, è dunque fondamentale sfruttare gli investimenti pubblici a favore dell'industria della difesa dell'Unione. Poiché tali misure non verrebbero altrimenti adottate, appare giustificato che, fatto salvo l'articolo 193 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i finanziamenti dell'Unione possano essere forniti per coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni ammissibili nell'ambito del Programma.

(30) Al fine di semplificare e accelerare ulteriormente il processo di presentazione e valutazione delle proposte, i finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere erogati attraverso un'apposita procedura di valutazione, che preveda alcuni controlli dopo l'adozione della decisione di aggiudicazione o di attribuzione. I richiedenti dovrebbero essere invitati a presentare proposte corredate di una breve sintesi. Tale sintesi dovrebbe essere valutata prima di procedere alla valutazione integrale delle proposte sulla base dei pertinenti criteri di aggiudicazione o di attribuzione stabiliti nel programma di lavoro. Tale approccio mira a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui richiedenti e a garantire la certezza finanziaria il più rapidamente possibile, accettando nel contempo un livello ragionevole di rischio finanziario o giuridico per l'Unione, proporzionato agli obiettivi perseguiti. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione e non erogare finanziamenti prima che sia stata completata la valutazione finale.

(31) Al fine di semplificare e accelerare ulteriormente il processo di presentazione e valutazione, dovrebbe essere possibile derogare a determinati altri obblighi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In particolare, dovrebbero essere consentite deroghe agli articoli 199, 201 e 203 di tale regolamento, che riguardano il contenuto e la valutazione delle domande di sovvenzione e all'articolo 170, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 170, paragrafo 2, di tale regolamento, che riguardano le procedure di appalto. Tali deroghe dovrebbero consentire di adottare le decisioni di aggiudicazione o di attribuzione e di firmare le convenzioni di sovvenzione sulla base di una valutazione preliminare dei criteri di ammissibilità e di selezione, basandosi, se del caso, sulle autocertificazioni dei richiedenti e degli offerenti, anche per quanto riguarda i requisiti relativi al controllo, senza richiedere documenti giustificativi in questa fase. Inoltre, i termini per la notifica dei risultati della valutazione preliminare e per l'adozione della decisione di aggiudicazione o di attribuzione dovrebbero essere abbreviati e specificati nel programma di lavoro, il che dovrebbe consentire alla Commissione di agire senza ritardi. La valutazione finale dei criteri pertinenti dovrebbe tuttavia essere completata entro quattro mesi dal termine per la presentazione delle domande. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo dopo il completamento della valutazione finale.

(32) In alternativa alla procedura di valutazione accelerata, e affinché l'Unione possa sostenere soluzioni innovative senza un'iniziale restrizione o limitazione artificiale derivante dalla forma specifica che assume il sostegno dell'Unione, il Programma dovrebbe prevedere un approccio più flessibile e accessibile per l'individuazione, la selezione e il sostegno di idee e progetti innovativi, anche attraverso procedure di aggiudicazione o di attribuzione neutre dal punto di vista degli strumenti. Secondo tale approccio, le idee dovrebbero essere valutate e selezionate in base al loro merito relativamente al loro contributo agli obiettivi del Programma. Lo strumento di esecuzione del bilancio più appropriato ed efficace nell'ambito del Programma, sia esso una sovvenzione, un appalto o un'altra forma di sostegno, dovrebbe essere determinato solo dopo la procedura di selezione, tenendo in considerazione le caratteristiche, i requisiti e i meriti specifici del singolo progetto.

(33) Affinché il Programma continui ad attrarre una maggiore varietà di potenziali richiedenti e a colmare un divario esistente nel ciclo di innovazione nel settore della difesa, risulta necessario e proporzionato prevedere che i costi sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione siano ammissibili ai finanziamenti dell'Unione, conformemente all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Il Programma si concentra su attività di sviluppo in fase avanzata che colmano il divario critico tra commercializzazione e appalti, avvicinando i prodotti per la difesa emergenti e di rottura alla maturità di mercato e all'impiego operativo. Le imprese innovative, in particolare le PMI, spesso avviano attività di sviluppo e le finanziano con risorse proprie prima che divengano disponibili opportunità di finanziamento formali. Tale approccio consentirà al Programma di sostenere azioni critiche in materia di innovazione avviate fino a tre mesi prima della chiusura dell'invito a presentare proposte e di fornire finanziamenti dell'Unione per accelerare il loro completamento, garantendo un conseguimento tempestivo di risultati che consentano di rispondere alle sfide più urgenti che le forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati si trovano ad affrontare.

(34) La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) prevede una specifica esclusione degli obblighi relativi agli appalti aggiudicati nel quadro di determinati programmi di cooperazione che comprendono attività di ricerca e sviluppo. A seguito dell'adozione della direttiva (UE) 2026/2383 del Parlamento europeo e del Consiglio ([13]), la direttiva 2009/81/CE chiarisce che un progetto di ricerca e sviluppo gestito da istituzioni o organi dell'Unione, attuato conformemente alle norme dell'Unione e finanziato dal bilancio dell'Unione costituisce un programma di cooperazione condotto congiuntamente da almeno due Stati membri e può continuare a coprire le fasi successive a quella di ricerca e sviluppo. In tal caso, dovrebbe essere possibile escludere anche gli appalti aggiudicati in seguito a tali fasi. Tale esclusione si applica, in particolare, agli appalti aggiudicati nel quadro di progetti sostenuti dal Programma.

([12]) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

([13]) Direttiva (UE) 2026/2383 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, che modifica le direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE per quanto riguarda la semplificazione dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa e la semplificazione degli appalti nel settore della sicurezza e della difesa (GU L, 2026/2383, 3.11.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/2383/oj).

(35) Il regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) prevede l'assistenza dell'Unione all'Ucraina sotto forma di un prestito che mira a fornire un'assistenza finanziaria ed economica prevedibile, continua, flessibile e tempestiva al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno di finanziamenti derivante dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e dal mancato pagamento delle riparazioni da parte della Russia. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera f), di tale regolamento, è possibile considerare che i fabbricanti e i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa che abbiano soddisfatto le condizioni di ammissibilità nell'ambito di determinati programmi dell'Unione in materia di difesa equivalenti alle condizioni di ammissibilità stabilite in tale regolamento soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite in tale regolamento. Poiché il Programma non era stato istituito al momento dell'adozione di tale regolamento, è opportuno modificare quest'ultimo per disporre che i destinatari di finanziamenti dell'Unione nell'ambito del Programma che abbiano soddisfatto condizioni di ammissibilità equivalenti possano essere considerati conformi alle condizioni di ammissibilità stabilite da tale regolamento, a patto che nessuna modifica successiva abbia messo in discussione il rispetto di tali condizioni.

(36) Per garantire la sicurezza delle informazioni classificate al livello adeguato, è essenziale rispettare le norme minime sulla sicurezza industriale all'atto della conclusione di convenzioni e accordi di finanziamento classificati. A tal fine, e conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili, gli Stati membri e i paesi terzi associati sul cui territorio sono stabiliti i destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero istituire un quadro di sicurezza, comprendente istruzioni di sicurezza del progetto e una guida alle classifiche di sicurezza, qualora l'attuazione del Programma riguardi o generi informazioni che richiedono un livello di classificazione.

(37) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli da 101 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli atti giuridici che danno attuazione a tali articoli.

(38) È opportuno stabilire una dotazione finanziaria indicativa per il Programma.

(39) Il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione, comprese le norme relative a sovvenzioni, premi, donazioni non finanziarie, appalti, gestione indiretta, assistenza finanziaria, strumenti finanziari e garanzie di bilancio.

(40) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ([16]), (Euratom, CE) n. 2185/96 ([17]) e (UE) 2017/1939 del Consiglio ([18]), gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure per la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative.

([14]) Regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 (GU L, 2026/467, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/467/oj).

([15]) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

([16]) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).

([17]) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).

([18]) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

(41) In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]).

(42) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve finanziamenti dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e la Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(43) Considerata l'urgenza di sostenere investimenti cruciali nelle capacità di difesa, in particolare a favore dell'innovazione nel settore della difesa, nel contesto di pressanti sfide geopolitiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(44) Dato che il Programma è concepito per essere limitato nella durata e nella portata, esso non dovrebbe pregiudicare eventuali futuri programmi o strumenti dell'Unione che forniscano sostegno alla politica per l'industria della difesa.

(45) La Commissione dovrebbe valutare l'efficacia del Programma nel conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe inoltre verificare se i meccanismi di attuazione introdotti dal Programma, incluse le procedure di aggiudicazione o di attribuzione accelerate e le forme flessibili di sostegno dell'Unione, debbano essere ampliati, adattati o integrati nei futuri programmi dell'Unione. I risultati di tale valutazione dovrebbero orientare le future decisioni sul sostegno dell'Unione alle PMI per l'innovazione nel settore della difesa. A tal fine, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione sull'attuazione del Programma, che comprenda informazioni sul livello di partecipazione delle PMI, la distribuzione geografica delle entità che beneficiano del sostegno nell'Unione e nei paesi terzi associati, la distribuzione tematica delle attività sostenute, la ripartizione delle spese per tipo di azione sostenuta dal Programma, l'efficacia delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione semplificate rispetto ai parametri di riferimento negli strumenti esistenti e dati aggregati sull'adozione dei prodotti finanziati dal Programma. La relazione dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. Data la natura ad alto rischio e ad alto potenziale dell'innovazione emergente e di rottura nel settore della difesa, il successo del Programma dovrebbe essere valutato a livello di portafoglio.

(46) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, in particolare il rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'EDTB in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del Programma a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa in tutta l'Europa, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

([19]) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa («Programma») per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027, ne determina gli obiettivi e il bilancio e stabilisce le forme di finanziamento nell'ambito del Programma e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «soggetto giuridico»:

   a) una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, comprese le strutture per un programma europeo di armamento *(Structures for European Armament Programme* — SEAP) istituite in conformità del regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]), dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi; o

   b) un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;

2) «controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

3) «prodotto per la difesa»: qualsiasi prodotto per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([21]), nonché i lavori, le forniture e i servizi direttamente legati a tali prodotti per ognuno e tutti gli elementi del loro ciclo di vita ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/81/CE;

4) «prodotto per la difesa emergente e di rottura»: un prodotto per la difesa potenziato o completamente nuovo che

   a) determina una trasformazione radicale, compreso un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole meno efficaci o obsolete; e

   b) si prevede sarà pienamente sfruttabile entro la fine di un'azione sostenuta dal Programma;

([20]) Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («regolamento EDIP») (GU L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj).

([21]) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).

5) «struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto giuridico, nominato in conformità del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza del soggetto giuridico;

6) «risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di un'azione sostenuta dal Programma, per esempio dati, know-how o informazioni, indipendentemente dalla sua forma o natura e dal fatto che possa o no essere protetto, nonché qualsiasi diritto collegato a tale effetto, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

7) «piccole e medie imprese» («PMI»): piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ([22]);

8) «informazioni generali»: qualsiasi informazione necessaria o utile per l'attuazione del Programma, generata prima di un'azione sostenuta dal Programma o al di fuori del quadro della stessa, fornita e utilizzata ai fini di tale azione;

9) «informazioni acquisite»: dati, know-how o informazioni generati durante l'attuazione del Programma, di qualunque forma o natura;

10) «soggetto di un paese terzo non associato»:

a) un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; o

b) un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato che ha le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale del Programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per assicurare la rapida fornitura di prodotti per la difesa emergenti e di rottura, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi, al fine di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il Programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza industriale dell'Unione nel settore della difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati in relazione all'intera gamma delle tecnologie di difesa.

2. Gli obiettivi specifici del Programma sono i seguenti:

a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti per la difesa emergenti e di rottura sviluppati in tutta l'Unione da PMI, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso; e

b) aumentare l'adozione, da parte degli Stati membri e dei paesi terzi associati, nonché da parte degli appaltatori principali dell'industria della difesa, degli integratori di sistemi e dei subappaltatori di primo livello, di prodotti per la difesa emergenti e di rottura sviluppati da PMI, anche attraverso attività di abbinamento dedicate, sostenendo in tal modo l'espansione di tali PMI in tutta l'Europa, promuovendone l'integrazione nelle catene di approvvigionamento transfrontaliere nel settore della difesa, migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti, contribuendo allo sviluppo della capacità di innovazione nel settore della difesa in tutta l'Unione e, in ultima analisi, rafforzando il vantaggio tecnologico degli Stati membri.

([22]) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del Programma tra il 1º gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 115 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2027 per coprire le spese necessarie e per consentire la gestione delle azioni sostenute dal Programma non completate entro la fine del Programma, nonché le spese a copertura delle attività e dei servizi operativi critici.

4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del Programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, comprese la progettazione, la predisposizione, il collaudo, la certificazione, il funzionamento e la manutenzione di piattaforme e sistemi informatici istituzionali, e attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e per tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione nel quadro della gestione del Programma.

Articolo 5

Risorse aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono mettere a disposizione contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il Programma o per una delle sue attività specifiche o uno dei suoi obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al Programma alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]). La Commissione mobilita tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del medesimo regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi messi a disposizione del Programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti ai programmi originari secondo le condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

([23]) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

Articolo 6

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. Il Programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche nell'ambito del Programma, purché tali contributi non coprano gli stessi costi. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme di uno qualsiasi dei programmi dell'Unione che forniscono contributi e può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non supera i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del Programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi, purché siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure sono soggette a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tal fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere risorse a disposizione del Programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento. I partner possono anche essere incaricati dello svolgimento della procedura di aggiudicazione o di attribuzione conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, di tale regolamento, per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta il comitato di valutazione può essere parzialmente composto di membri che sono rappresentanti dei partner in tali procedure.

Articolo 7

Paesi terzi associati al Programma

1. Il Programma o azioni specifiche di cui all'articolo 10 possono essere aperti alla partecipazione dei paesi terzi seguenti mediante associazione piena o parziale al Programma, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e agli accordi internazionali applicabili o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi:

a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo;

b) l'Ucraina, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo di associazione UE-Ucraina.

2. Gli accordi di associazione per la partecipazione al Programma con i paesi di cui al paragrafo 1:

a) garantiscono un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Programma;

b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione al Programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari, consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione, al Programma e i rispettivi costi amministrativi generali;

c) non conferiscono al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il Programma;

d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari; e

e) garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), il paese terzo associato:

a) concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013;

b) garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo; e

c) assicura che le sue autorità competenti cooperino con la Procura europea (EPPO) nello svolgimento di indagini e nel perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, conformemente agli accordi internazionali o ad altre norme applicabili.

Articolo 8

Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione

1. Il Programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 in regime di gestione diretta o indiretta con le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.

2. Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma.

3. In conformità dell'articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ove pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione sostenuta dal Programma, i contributi finanziari possono riguardare azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, purché queste ultime non siano state avviate più di tre mesi prima della chiusura dell'invito a presentare proposte e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.

4. Se erogati in forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione assumono la forma di finanziamenti non collegati ai costi o di opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Ove possibile, le sovvenzioni nell'ambito del Programma assumono la forma di somme forfettarie. I costi ammissibili effettivamente sostenuti possono essere rimborsati soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione sostenuta dal Programma.

5. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere assistito da esperti esterni in possesso di un nulla osta di sicurezza del personale valido, se prescritto dal programma di lavoro. In deroga all'articolo 242 di tale regolamento, l'elenco di esperti indipendenti non è reso pubblico.

Articolo 9

Ammissibilità

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità, che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal Programma.

2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione, possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione i soggetti giuridici seguenti:

a) entità stabilite in uno Stato membro;

b) entità stabilite in un paese terzo associato;

c) organizzazioni internazionali;

d) SEAP.

3. Per le azioni sostenute dal Programma di cui all'articolo 10, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), i destinatari dei finanziamenti dell'Unione («destinatari») sono PMI.

4. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), i destinatari:

a) sono stabiliti nell'Unione o in un paese terzo associato; e

b) hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese terzo associato.

5. I destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

6. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari, utilizzati ai fini dell'azione sostenuta dal Programma, sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione.

7. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, attrezzature, beni e risorse adeguati nell'Unione o in un paese terzo associato, i destinatari coinvolti nell'azione sostenuta dal Programma possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, i propri beni o le proprie risorse che siano situati o posseduti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, attrezzature, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte del Programma.

8. È possibile considerare conformi ai criteri di ammissibilità di cui al presente articolo i soggetti giuridici che hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma del regolamento (UE) 2018/1092 ([24]), (UE) 2021/697, (UE) 2023/1525 ([25]), (UE) 2023/2418 ([26]), o (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio ([27]), a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni.

9. Non sono ammissibili ai finanziamenti dell'Unione le azioni seguenti:

a) azioni, o parti di azioni, che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private;

b) azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile;

c) azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani, fatta salva la possibilità di fornire finanziamenti dell'Unione per azioni per lo sviluppo di sistemi di allarme rapido e contromisure a fini difensivi;

d) azioni connesse alle munizioni a grappolo.

Articolo 10

Azioni ammissibili

1. Le azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito del Programma realizzano gli obiettivi di cui all'articolo 3 e possono assumere una o più delle forme seguenti:

a) sostegno al rapido sviluppo di prodotti per la difesa emergenti e di rottura e, se del caso, dei componenti necessari per la loro fabbricazione, anche laddove tali prodotti si basino sull'integrazione e sull'adattamento di tecnologie civili potenzialmente a duplice uso a fini di difesa;

b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti per la difesa emergenti e di rottura, anche attraverso il sostegno all'aggregazione della domanda e apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo con il coinvolgimento e il riscontro degli utenti finali, in particolare attraverso l'abbinamento;

c) sostegno al trasferimento dello stabilimento di un'entità o della relativa struttura di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese terzo associato per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), se in precedenza un'entità era stabilita o aveva la sua struttura di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;

([24]) Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).

([25]) Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2023 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

([26]) Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).

([27]) Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

d) sostegno necessario per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

i) la qualificazione;

ii) la certificazione;

iii) l'accesso alle infrastrutture;

iv) l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi;

v) il sostegno alla preparazione agli investimenti;

vi) lo sviluppo delle competenze;

vii) gli appalti per studi; e

viii) le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi, compreso il sostegno alla cooperazione tra le PMI e gli appaltatori principali dell'industria europea della difesa, gli integratori di sistemi e i subappaltatori di primo livello.

2. Il Programma può fornire sostegno ad azioni per una rapida modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, purché l'uso delle informazioni preesistenti, dei diritti di proprietà intellettuale o degli altri diritti necessari per eseguire l'azione non sia sottoposto, da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, a restrizioni, qualora tali restrizioni impediscano l'attuazione efficace dell'azione.

3. I destinatari beneficiano, ove possibile e opportuno, di un accesso rapido alle strutture di prova e sperimentazione dell'Unione e all'acceleratore d'impresa del sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (*EU Defence Innovation Scheme* — EUDIS).

4. Le azioni sostenute dal Programma non contrastano con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Articolo 11

Criteri di aggiudicazione o di attribuzione

1. Ove pertinente e opportuno, a seconda della natura della procedura di aggiudicazione o di attribuzione, e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i criteri di aggiudicazione o di attribuzione sono stabiliti nel programma di lavoro di cui all'articolo 16 del presente regolamento e tengono conto degli elementi seguenti:

a) potenziale di rottura nel settore della difesa, valutato alla luce della misura in cui una soluzione proposta si discosta dallo scenario di riferimento tecnologico corrente;

b) qualità della proposta e capacità del richiedente di attuare l'azione di cui all'articolo 10;

c) impatto nel settore della difesa, in considerazione delle esigenze degli Stati membri e dei paesi terzi associati, in particolare per quanto riguarda l'efficienza in termini di costi, la velocità della fornitura e la prontezza all'uso operativo, inclusa, se del caso, la resilienza in materia di cibersicurezza.

2. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i programmi di lavoro di cui all'articolo 16 possono inoltre tenere conto dell'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento per le catene di approvvigionamento dei prodotti e delle tecnologie per la difesa emergenti e di rottura.

3. Il programma di lavoro di cui all'articolo 16 stabilisce ulteriori dettagli sull'applicazione dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto degli obiettivi dell'invito a presentare proposte e delle procedure di selezione e valutazione.

Articolo 12

Procedura di valutazione e di aggiudicazione o di attribuzione

1. Per garantire che le azioni di cui all'articolo 10 possano essere efficacemente attuate senza indebiti ritardi, il programma di lavoro può individuare procedure di aggiudicazione o di attribuzione, in regime di gestione diretta o indiretta, soggette a una procedura accelerata e semplificata.

2. In deroga agli articoli 199, 201 e 203 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per quanto riguarda le sovvenzioni e all'articolo 170, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 170, paragrafo 2, di tale regolamento per quanto riguarda gli appalti, il programma di lavoro può prevedere che alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione ivi individuate si applichino le condizioni seguenti:

a) i requisiti relativi alla decisione di aggiudicazione o di attribuzione e alla firma degli impegni giuridici sono limitati alla valutazione preliminare dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione e di esclusione;

b) la decisione di aggiudicazione o di attribuzione può essere adottata unicamente sulla base di un'autodichiarazione dei richiedenti e degli offerenti in merito ai criteri di ammissibilità e di selezione, in particolare per quanto riguarda il controllo, senza richiedere i documenti giustificativi corrispondenti durante la valutazione preliminare;

c) la Commissione completa la valutazione finale senza indebiti ritardi;

d) i risultati della valutazione preliminare sono notificati ai richiedenti e agli offerenti entro un termine specificato nel programma di lavoro; e

e) la decisione di aggiudicazione o di attribuzione è adottata entro un termine specificato nel programma di lavoro.

3. Se la valutazione finale di cui al paragrafo 2, lettera c), conclude che il destinatario non soddisfa tutti i criteri di ammissibilità e di selezione, l'impegno giuridico è risolto. I pagamenti sono effettuati solo una volta completata la valutazione finale.

4. Il programma di lavoro può istituire procedure mirate di aggiudicazione o di attribuzione dal basso verso l'alto articolate in due fasi conformemente alle norme seguenti:

a) nella prima fase:

   i) può essere pubblicato un invito a manifestare interesse senza precisare il tipo di attività o lo strumento di esecuzione del bilancio da utilizzare, per consentire ai richiedenti e agli offerenti di presentare proposte di progetti o offerte per beni, lavori o servizi che potrebbero contribuire agli obiettivi del presente regolamento, come indicato nel programma di lavoro di cui all'articolo 16;

ii) le proposte e le offerte sono valutate e classificate sulla base di criteri di aggiudicazione o di attribuzione comuni illustrati nel programma di lavoro, come il loro contributo comparativo agli obiettivi;

iii) il comitato di valutazione determina lo strumento più appropriato di esecuzione del bilancio in regime di gestione diretta o indiretta e propone l'importo massimo e la forma del contributo dell'Unione;

b) durante la seconda fase i richiedenti o gli offerenti i cui progetti o le cui offerte siano stati valutati positivamente sono invitati ad adeguare e completare le loro proposte o offerte, nei limiti del bilancio disponibile, conformemente alle conclusioni del comitato di valutazione.

5. Per le questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 4, la procedura di aggiudicazione o di attribuzione procede in conformità delle norme di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 applicabili al rispettivo strumento di esecuzione del bilancio.

6. La Commissione aggiudica il finanziamento nell'ambito del Programma mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 13

Intervento di incentivazione

1. In deroga all'articolo 9, il programma di lavoro può prevedere che una procedura di aggiudicazione o di attribuzione assuma la forma di un intervento di incentivazione nel cui ambito i criteri di ammissibilità riguardanti il luogo di stabilimento di soggetti giuridici che partecipano al Programma o l'ubicazione della loro struttura di gestione esecutiva possano essere temporaneamente e condizionalmente sospesi.

2. I criteri di ammissibilità che sono stati sospesi in conformità del paragrafo 1 del presente articolo devono essere rispettati e la conformità a tali criteri di ammissibilità è valutata entro il termine specificato nell'impegno giuridico ai sensi dell'articolo 2, punto 39), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti dell'Unione sono forniti una volta soddisfatti tutti i criteri di ammissibilità.

3. Qualora i criteri di ammissibilità che sono stati sospesi in conformità del paragrafo 1 non siano soddisfatti entro il termine indicato nell'impegno giuridico di cui al paragrafo 2, l'azione sostenuta dal Programma è considerata non ammissibile e l'eventuale finanziamento dell'Unione è interamente recuperato.

4. Qualora una procedura di aggiudicazione o di attribuzione assuma la forma di un intervento di incentivazione, non è versato alcun prefinanziamento.

5. Il programma di lavoro stabilisce la dotazione di bilancio specifica destinata alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione sotto forma di intervento di incentivazione a norma del paragrafo 1. Tale dotazione di bilancio rappresenta una quota limitata del bilancio del Programma, in modo da preservare il carattere mirato ed eccezionale del sostegno.

Articolo 14

Tassi di finanziamento dell'Unione

Fatto salvo l'articolo 193 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il Programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 15

Proprietà dei risultati

1. I risultati delle azioni sostenute dal Programma non sono sottoposti, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, ad alcun controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati o di entità di paesi terzi non associati, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologia.

2. Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri con riguardo alle loro politiche in materia di esportazione di tecnologie e attrezzature militari.

3. I trasferimenti di tecnologia sono effettuati nel pieno rispetto della direttiva 2009/43/CE e, se del caso, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ([28]).

4. Fatto salvo il paragrafo 2, qualsiasi trasferimento di titolarità o concessione di una licenza esclusiva a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato in relazione a risultati generati attraverso il Programma, che avvenga entro tre anni dal pagamento finale nell'ambito dell'azione, è soggetto alla notifica preventiva alla Commissione e all'approvazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo associato a condizioni che garantiscano la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Qualora tale trasferimento di titolarità o concessione di una licenza esclusiva sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il sostegno fornito nell'ambito del Programma è rimborsato.

5. Qualora l'Unione commissioni uno studio, tutti gli Stati membri e i paesi terzi associati hanno diritto, previa richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.

6. Qualora i finanziamenti dell'Unione siano erogati sotto forma di sovvenzione, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, così come alle amministrazioni erogatrici, spettano, su richiesta, diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito, senza che ciò incida sulla titolarità dei risultati o dei diritti di proprietà intellettuale sulle informazioni generali, ai soli fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza. Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.

Articolo 16

Programma di lavoro

1. Il Programma è attuato mediante un programma di lavoro come previsto all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. Il programma di lavoro indica in dettaglio le categorie di azioni e le tematiche da sostenere nell'ambito del Programma. Tali categorie sono in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3.

3. Tra le sfide del programma di lavoro è stabilita la priorità sulla base delle esigenze urgenti e prioritarie in termini di capacità condivise da diversi Stati membri.

([28]) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).

4. Fatta eccezione per la procedura di aggiudicazione o di attribuzione prevista all'articolo 12, paragrafo 4, il programma di lavoro contiene, se del caso, requisiti funzionali e precisa la forma del finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 8, senza limitare la concorrenza tra gli inviti a presentare proposte.

5. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Il servizio europeo per l'azione esterna e l'Agenzia europea per la difesa sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori e a fornire le loro opinioni e competenze relativamente ai lavori del comitato.

3. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, può invitare, se del caso, rappresentanti dei paesi terzi associati a partecipare alle riunioni del comitato. I rappresentanti dei paesi terzi associati non assistono né partecipano alle votazioni del comitato.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Relazione con la direttiva 2009/81/CE

Un appalto pubblico aggiudicato da uno Stato membro per un prodotto per la difesa derivante da un'azione sostenuta dal Programma, o da un progetto che ha ricevuto un marchio di sovranità conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 e ha successivamente ricevuto finanziamenti da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 6 del presente regolamento, è considerato un appalto aggiudicato nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 13, lettera c), della direttiva 2009/81/CE.

Articolo 19

Modifica del regolamento (UE) 2024/795

All'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione assegna un marchio di sovranità a qualsiasi progetto che contribuisca a uno degli obiettivi STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione, previsti da un invito a presentare proposte a norma del regolamento (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, o (UE) 2026/2387 (*) del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (**).

(*) Regolamento (UE) 2026/2387 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, che istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE) e che modifica i regolamenti (UE) 2024/795 e (UE) 2026/467 (GU L, 2026/2387, 3.11.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2387/oj).

(**) Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commission, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/856/oj).».

Articolo 20

Modifica del regolamento (UE) 2026/467

All'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/467, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) è possibile considerare che i fabbricanti e i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma del regolamento (UE) 2018/1092 ([1])*, (UE) 2021/697 ([2])*, (UE) 2023/1525 ([3])*, (UE) 2023/2418 ([4])* o (UE) 2026/2387 ([5])* del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni;

([1])* Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj).

([2])* Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj).

([3])* Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj).

([4])* Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).

([5])* Regolamento (UE) 2026/2387 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, che istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE) e che modifica i regolamenti (UE) 2024/795 e (UE) 2026/467 (GU L, 2026/2387, 3.11.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2387/oj)».

Articolo 21

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) gli Stati membri e i paesi terzi associati sul cui territorio sono stabiliti i destinatari valutano la natura sensibile delle informazioni generali e acquisite trattate durante l'attuazione delle azioni sostenute dal Programma;

b) se tali informazioni sono soggette a un livello di classificazione nazionale, gli Stati membri e i paesi terzi associati di cui alla lettera a) stabiliscono un quadro di sicurezza adeguato conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali;

c) ciascuno Stato membro assicura un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello previsto dalle norme di sicurezza di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ([29]);

d) la Commissione protegge le informazioni classificate ricevute in relazione al Programma conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ([30]).

2. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e sensibili tra la Commissione e gli Stati membri e i paesi terzi associati nonché, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione mette a disposizione un sistema di scambio sicuro accreditato. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.

Articolo 22

Audit

Gli audit dell'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o entità, comprese persone o entità diverse da quelle autorizzate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La Corte dei conti europea esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione conformemente all'articolo 287 TFUE.

Articolo 23

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari rendono nota l'origine dei finanziamenti dell'Unione e ne garantiscono la visibilità, anche quando promuovono le azioni sostenute dal Programma e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, tra cui i media e il pubblico.

2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle azioni sostenute dal Programma e sui risultati conseguiti.

3. Le risorse finanziarie destinate al Programma possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, di abbinamento e di sensibilizzazione, anche al fine di aprire le catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI. Tali attività includono misure volte a garantire un'ampia conoscenza del Programma e a facilitare la partecipazione in tutta l'Unione, in particolare tra le PMI, le start-up e gli attori non tradizionali del settore della difesa con una limitata precedente partecipazione ai programmi dell'Unione. Le attività di divulgazione comprendono misure volte a informare i potenziali richiedenti della possibilità di includere i loro prodotti nel catalogo di vendite militari istituito a norma del regolamento (UE) 2025/2643.

Articolo 24

Monitoraggio, valutazione e riesame

1. La Commissione monitora l'attuazione del Programma e ne valuta l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. Data la natura ad alto rischio e ad alto potenziale dell'innovazione emergente e di rottura nel settore della difesa, il successo del Programma è valutato a livello di portafoglio.

2. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Programma.

([29]) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/488/oj).

([30]) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

3. Entro il 1º luglio 2028 la Commissione elabora una relazione di valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle azioni sostenute dal Programma e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione contiene le informazioni riguardanti:

a) il livello di partecipazione delle PMI;

b) la distribuzione geografica delle entità che beneficiano del sostegno nell'Unione e nei paesi terzi associati;

c) la distribuzione tematica delle attività sostenute;

d) la ripartizione delle spese per tipo di azione;

e) l'efficacia delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione rispetto ai parametri di riferimento nell'ambito degli strumenti esistenti;

f) dati aggregati sull'adozione dei prodotti finanziati dal Programma.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 ottobre 2026

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*
R. METSOLA	T. DOOLEY